

www.e-rara.ch

Orazioni sacre e dissertazioni storico-polemiche

Torricelli, Giambattista

Lugano, 1837-1840

Biblioteca Salita dei Frati, Lugano

Shelf Mark: BSF 15 Da 1-10

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-31774>

Articolo VI. Si difendono i diritti del romano Pontifice sui beni della cattolica chiesa.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

de' templi. Dappoi parve espediente, che i beni ecclesiastici fossero divisi in parti determinate, che vennero attribuite rispettivamente al vescovo, ai chierici, ai mendici, ed alla fabbrica della chiesa. Di tale divisione degli ecclesiastici beni fanno ricordanza nelle loro lettere i pontefici Simplicio e Gelasio, e s. Gregorio magno (*Ep. 3. ad Florent.; Ep. 9. ad Episc. Lucan.; Ep. 7. 11. 12. 44. 64.*). Finalmente furono assegnate rendite certe alle chiese parrocchiali. Ai chierici poi, che già erano mantenuti coi proventi della chiesa cui appartenevano, vennero concessi beni determinati de' quali eglino ne avessero la cura, e coi quali avessero i necessari mezzi onde vivere onestamente. Ne' tempi presenti pertanto i chierici hanno i loro propri beni, e li possiedono pure le chiese particolari; e gli uni e gli altri sono separatamente amministrati. Questi beni si appellano temporali, perchè i loro proventi vengono impiegati negli usi temporali delle chiese e de' chierici: ma essendo sempre beni ecclesiastici deggiono tenere quel diritto di cui godono i beni delle chiese, che senza legittima licenza non ponno alienarsi, e di cui nessuno può come di beni profani usare ed abusare a suo arbitrio —.

ARTICOLO VI.

*Si difendono i diritti del romano Pontefice
sui beni della cattolica chiesa.*

In tutti i tempi i romani Pontefici in virtù della pienezza del potere apostolico, e della vera giurisdizione in tutta e su tutta la chiesa, ed anche per legge degli ecumenici concili vegliarono solleciti pel conservamento degli ecclesiastici beni, provvidi ne disposero nei veri bisogni della chiesa, intrepidi si opposero alla loro alienazione, e non la permisero se non ne' casi urgenti per lo bene dell' umanità, e della religione. L' esercizio di questo diritto e dovere

26
Diritto esercitato in ogni stagione da' romani Pontefici su tutti i beni della cattolica chiesa.

sempre rifulse e risplende mirabilmente ne' supremi Gerarchi sedenti su quella cattedra in cui Gesù Cristo ha posto, come s. Agostino insegna, la dottrina della verità.

27
Si dimostra
l'assurdità del
principio di
Puffendorff e
di altri poli-
tici dello stato
nello stato.

Falsamente pertanto Puffendorff ed altri politici che bevvero incautamente a fonti eterodossi impugnarono questo diritto al Capo visibile della vera religione. » E come mai, eglino declamano, può tollerarsi che un *sacerdote*, un *Pontefice* straniero debba aver diritto di disporre de' beni ne' dominj altrui? Dall'esercizio di tal diritto nasce immantinente *lo stato nello stato* opposto agli interessi della politica». Già il P. Desing nella sua opera intitolata » *Larva juris naturæ detracta*» smascherò il sofisma, ed ha dimostrato che lo stato nello stato è un vanissimo spauracchio, provando in pari tempo non essere lo stato nello stato impossibile, e chimerica cosa; ma che fu in realtà, è, e sarà sempre; ed essere altresì necessario, ed intrinseco all'umano vivere quando non suppongasi di ritornare al supposto primo stato selvaggio e solitario, che mai realmente esistette, ed in cui soltanto spazia la delirante fantasia de' nemici dell'unico-vera religione. L'istesso Desing co' più solidi argomenti di fatto e di diritto chiarisce e difende la verità insidiosamente impugnata.

E forsechè anche presso que' popoli pagani la cui legislazione è celebrata a cielo da' filosofi sofisti, non erano riconosciute due podestà fra loro distinte, la civile cioè, e la religiosa? La storia ne addita il credito, e la potenza de' sacerdoti presso gli egiziani ed i greci. Nella repubblica romana, i cui fasti in pace ed in guerra attraggono l'ammirazione de' pubblicisti, e massime de' liberi pensatori, veneravasi la distinzione delle due podestà; e queste durarono colla prosperazione dello stato, finchè gl'imperatori aspirando al dispotismo riunirono nella persona loro la qualità eziandio di pontefice massimo. Eppure nessuno scrittore di naturale giurisprudenza ravvisò in quelle nazioni i danni, o dirò meglio, il mostro fantasticato

da Puffendorff *dello stato nello stato*. Uno sguardo alla repubblica degli ebrei. In essa il sommo sacerdote avea autorità, diritto, e potere diverso affatto da quello del regno, anche sopra i fondi sacerdotali, sopra i leviti, sopra le decime. Lo stato adunque nello stato non è una cosa immaginaria, ma reale. Il regno degli ebrei fu diviso; e il sommo sacerdote residente nel regno di Giuda continuò ad esercitare la più eminente sua autorità sopra i leviti del regno d'Israele, cioè delle altre dieci tribù; nè allora i politici del regno d'Israele dissero essere mostruosa cosa lo stato nello stato, ed essere da temersi dalla repubblica delle dieci tribù la podestà d'uno *straniero sacerdote*.

Fu Geroboamo, che per una falsa politica tenendo come straniero il sommo sacerdote innalzò due vitelli d'oro ne' confini del suo regno onde il popolo idolatrante più non frequentasse il tempio di Gerosolima, e più non dipendesse dal sommo sacerdote. Ma che ne avvenne? Pel dispregio del tempio di Dio, e del sacerdozio legittimo le dieci tribù furono tratte dagli Assiri nel più vile servaggio. Avventurate le dieci tribù se avessero fedelmente conservata la debita dipendenza dal sacerdote mendacemente appellato straniero che era in Gerosolima, e non avessero violati i comandi di Dio, e di quel sommo Pontefice col formarsi una falsa religione col pretesto della politica indipendenza! Elleno non avrebbero perduto il retaggio prezioso de' loro padri, la religion di Dio, la loro libertà, e persino l'intera loro repubblica.

Che l'indipendenza dell'autorità della chiesa, e del visibile di lei Capo non introduca il millantato assurdo dello stato nello stato, fu sensatamente dimostro nella *Memoria presentata a mons. vescovo di Losanna e Ginevra dal venerabile clero del Cantone di Friburgo, risguardante l'ultima legge del Gran Consiglio sulle scuole primarie del 1834*. Quel dotto clero, mostrandosi in siffatta circostanza degno dell'alta sua missione, ha con molta dottrina ed irre-

fragabili ragioni sostenuti i diritti de' primari pastori della chiesa, e del supremo loro Capo; ha smascherata e confusa *una fazione che stese le sue reti sull' intera Svizzera; e che sistematicamente procede alla rovina della religione sotto lo specioso titolo di miglioramento*; e manifestò chiaramente che furono da prima i protestanti i quali sostennero la dottrina che fa dipendere la chiesa dallo stato, e sottomette il potere ecclesiastico al potere civile. A questa dottrina fecero plauso molti pubblicisti moderni, quegli oratori ampollosi che mentre vantano la libertà ed eguaglianza vogliono che la cattolica chiesa sia invilita nel servaggio e nella dipendenza dalla politica autorità contro la natura della divina sua istituzione; quei panegiristi della tolleranza che dimostransi poi i più fieri intolleranti dell' esercizio dei diritti della cattolica chiesa, e del di lei Capo; quegli uomini del progresso de' lumi che vantatori di una esiziale libertà della stampa si studiano d'innalzare i loro tristi trofei alla rivoluzione per sin nella chiesa, e di applicare ai credenti le loro massime sconvolgitrici intorno ai diritti della medesima; e che in pari tempo presentano negli stessi loro principii e nelle loro leggi la più mostruosa contraddizione manifestante il progresso delle tenebre. Il governo di Lucerna, così riflette nella sua *Memoria* quel clero, come anche quello d'Argovia hanno ultimamente pubblicato un editto che non è che una conseguenza degli stessi principii, e che egualmente deriva dalle deliberazioni e decisioni dei Cantoni rappresentati alla conferenza di Baden solennemente proscritta, e condannata da Gregorio XVI nella sua Enciclica del 17 maggio 1835 ai vescovi, ai capitoli, ai parroci ed al resto del clero della Svizzera che comincia » *Commissum divinitus* » di cui si è già parlato al numero 4.^o dell' articolo primo di questa stessa dissertazione. — Noi parliam qui, ripiglia quel clero, della legge, che (sotto il menzognero pretesto dello stato nello stato) toglie alla chiesa tutta la libertà, che la riduce ad un'intera servitù, e

separa il popolo cattolico dal suo superiore ecclesiastico; legge che senza eccezione e sotto gravi pene proibisce qualsivoglia pubblicazione di bolle e brevi del sommo Pontefice, mandamenti, lettere, giudizi, decreti, in una parola, ogni atto proveniente da un superiore ecclesiastico, qualunque nome egli porti, e qualunque sia il titolo di cui venga rivestito, se non ha annessa l'autorizzazione del governo. Per questo mezzo trovasi la chiesa intieramente schiava del governo in un tempo e in un paese di libertà e di eguaglianza. » Non vi è una specie di contraddizione, dice l'autor di un'opera che ha per titolo: *La chiesa cattolica in Allemagna nel 1819*, nella pretesa di quelli che vogliono le bolle, i brevi, le ordinanze del Papa siano sottomesse all'autorizzazione sovrana, mentre si accorda la più illimitata libertà della stampa e dell'insegnamento? L'empio ardirà dunque affiggere pubblicamente la sua empietà e spargere con tutta libertà scritti di ogni genere, e il solo Pontefice (altrettanto si può dire di ciascun vescovo) il Padre di tutti i credenti, il Capo della chiesa universale non oserà parlare alla sua comunità, istruirla, consigliarla, e consolarla e dirigere la sua condotta ne' tempi procellosi? Quanto non sarebbe stato vantaggioso pei governi e pei popoli in tempi così fecondi in ribellioni, che la voce del Capo supremo avesse potuto farsi intendere!

Si porta per pretesto il bene dello stato; ma quanto spesso questo non è che un preteso bene che non ha altro fondamento che l'immaginazione, o che non riposa che sopra i pregiudizi del tempo! Le rivoluzioni non discendono da Roma, e non hanno già la loro sorgente nella chiesa; ma vi è da temere che la pace interna de' popoli manchi di solido fondamento, finchè si continuerà ad impedire il sommo Pontefice nell'esercizio del suo ministero, e nella missione che ha di spargere le sane dottrine, la verità e la virtù, di ristabilire i buoni costumi, in una parola, di continuare per la felicità dei popoli le

opere della redenzione cristiana ». (*Gazzetta Eccles. della Svizzera*, 1834, p. 174.).

Da questa splendida testimonianza apertamente si riconosce quanto sia svantaggioso alla chiesa non solo ma eziandio allo stato, e per conseguenza quanto sia contrario alla sana politica soggettare il potere religioso al civile. Dimostrisi ad esso l'ingiustizia di siffatta condotta.

Gesù Cristo, fondatore della chiesa distinse il potere civile quando disse: *Rendete a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio*; ma non trovasi sentenza o parola alcuna, da cui si possa dedurre che il divino legislatore abbia mai inteso di sottomettere la chiesa allo stato. Le sue parole non soffrono la menoma restrizione. Non disse il Salvatore: Istruite i popoli quando e come sembrerà al governo civile; legate e sciogliete a piacere di Cesare, ed allora solo ch'ei ve lo permetterà; ma egli comunica agli apostoli ed ai successori nel ministero apostolico lo stesso potere che avea ricevuto dal Padre celeste: « Come il Padre ha inviato me, io invio voi ». Parimente non leggesi in niun luogo gli apostoli aver domandato l'approvazione delle autorità civili per annunziare la dottrina celeste e per fondare delle chiese, e che sottomesse abbiano poi le già fondate chiese al potere, alla soprantendenza, alla direzione de' governi. Leggiamo, è vero, il governo della Giudea essersi studiato fin dal principio di limitare la libertà degli apostoli, di opporsi ai loro travagli, ed usare dell'approvazione sovrana a loro riguardo, loro proibendo colle più forti minacce di continuare ad annunziare Gesù Cristo (*Act. Apost. iv.*). Ma leggiamo insieme, che gli apostoli risguardando cotale proibizione dell'autorità temporale per ingiusta, non si sono creduti obbligati a sottomettersi, ed hanno con coraggiosa libertà risposto: « *Giudicate voi stessi se giusto sia obbedire agli uomini piuttosto che a Dio* ». (*Act. Apost. iv.*). Ricevette dunque la chiesa dal suo divin fondatore una potenza indipendente dal potere

civile. Non istaremo a far troppe indagini sull'origine di questi principii per timore di rinvenirli in qualche impura sorgente, come in un Vicleffo, in un Giovanni Huss, in un Lutero, in un Calvino; saremo contenti di domandare, se Gesù Cristo abbia dato un potere alla sua chiesa? Facile è la risposta, non essendovi cattolico che non sappia averla il suo divin fondatore stabilita, perchè gli uomini, istruiti e governati da lei, arrivassero sotto l'autorità della legge evangelica, e per l'ubbidienza ai di lei precetti, a quel fine per cui vennero da Dio creati; sanno aver egli fondato la sua chiesa sopra di Pietro onde indefettibile fosse; sanno Gesù Cristo averla chiamata insieme il *regno de' cieli e il suo regno sulla terra*, averne egli stesso eletto i capi che sono suoi rappresentanti sulla terra; infine aver investito uno fra loro del supremo potere, dicendogli: *Io ti darò le chiavi del regno de' cieli; tutto ciò che legherai sulla terra, sarà legato ne' cieli; tutto ciò che sulla terra scioglierai, sarà sciolto nel cielo. Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle*; e che ei disse a tutti: *Mi è stato accordato ogni potere in cielo ed in terra. Andate, istruite tutte le nazioni; ammaestrate esse tutte nell'osservanza di quanto io v'insegnai; come mio Padre inviò me, così io invio voi; quegli che ascolta voi, ascolta me; chi voi disprezza, disprezza me. Quanto sulla terra legherete, sarà legato in cielo, e sarà sciolto in cielo quanto sulla terra scioglierete.* Ora queste parole generatrici del più grande potere che sia mai stato dato all'uomo, Gesù Cristo non le indirizzò nè al Sinedrio, nè ad Erode, nè al romano imperatore, ma sibbene a' suoi apostoli. Questi hanno dunque ricevuto per sè e pei loro successori un potere totalmente distinto e indipendente dal potere civile. Da ciò segue che le parole tanto proclamate dal Gran Consiglio di Friburgo nella seduta del 13 giugno 1834 » che non v'ha che un sol Dio in Cielo, un sole nel firmamento, che un sol padrone nello stato, e noi appunto siamo in possesso di questa padronanza;

che nella piramide sociale come in tutte le altre piramidi non vi ha che un punto culminante, e questo è il Gran Consiglio » non possono avere altro senso, se non che il potere ecclesiastico cioè la chiesa e il di lei Capo debbono essere sottomessi allo stato: principii anticattolici, sovvertitori della potestà conferita alla chiesa ed al di lei Capo dal divin fondatore, e legislatore della cattolica religione.

I magistrati, i giureconsulti e moralisti moderni eziandio protestanti non sono tutti dell'opinione di quelli che ardiscono asserire esservi un solo potere nella società, cioè il potere civile; o che, se abbiavi un poter religioso, questo debba essere soggetto al potere civile; la qual cosa equivale alla proposizione: « la chiesa è nello stato. »

Molte sono le testimonianze che all'appoggio della nostra asserzione potrebbero produrre in mezzo; ma bastino le seguenti. Il sig. di Haller, nella *Ristaurazione*, 4. V. p. 383, dice: « I molti concordati col Sommo Pontefice conchiusi anche da principii protestanti danno a divedere che questi ultimi riconoscono la stessa verità (l'indipendenza della chiesa e il suo diritto legislativo). A qual fine strignere trattati e concordati per procurar l'unione, determinare dubbiose relazioni, prevenire possibili collisioni, se la chiesa alcun diritto proprio non avesse; se si potesse a piacere dettar leggi a' suoi capi ed a' suoi membri, imporre o cangiare la religione o la costituzione della chiesa? Sembra a' dì nostri, che il principio che sottrae la chiesa all'immediata influenza dello stato, e vuole sia organizzata come una società indipendente per ciò concerne la di lei credenza, insegnamento, governo interiore ed usi esterni, siasi fatto dominante anche negli stati protestanti del nord dell'Allemagna. Giusto pensiero è questo in sè stesso, ma che non potrà mai venir effettuato nella chiesa protestante a cagione del suo principio; insormontabile difficoltà rinverrebbe nella natura stessa delle cose quand'anche nulla avessero i principii da opporre; abbisognandovi

per effettuarlo un' autorità ecclesiastica esistente e riconosciuta, il che conduce necessariamente alla *chiesa una ed universale*. Ma egli prova se non altro quanto profondamente sia nel cuor dell' uomo nascosto il sentimento della verità; come questa si presenti in tutte le circostanze, in tutti i tempi, in tutti i paesi; e quanto abbia ella dominato e nel convincimento e nelle scuole dopo lo stabilimento della chiesa. — Alla pagina 394 aggiugne: » Si vuol sostenere la *chiesa esser nello stato, e non lo stato nella chiesa*, quasi ch'è fosse questa un'asserzione contro cui nulla fossevi da opporre, o come se qualsiasi ingiuria contro la chiesa venisse dal fatto stesso legittimata. Credeasi altre volte l'obbietto più grande soltanto poter contenere il più piccolo; la casa esser quella che racchiude più stanze, non una stanza sola tutta la casa. Se dalla natura stessa delle cose e dall'intera storia si apprende, la chiesa universale vincere in antichità tutti gli stati esistenti, la spirituale sua autorità sopra molti paesi ed imperi estendersi, mentre la potenza de' principi i limiti non oltrepassa de' loro stati; tutti gli stati cristiani separatamente presi essere per rapporto a lei ciò che è la parte al tutto; e il nuovo all'antico possessore; se non vi ha che *una chiesa universale*, ma *molti* stati nella chiesa; è dunque un fatto evidente ed incontrastabile che almeno tutti i principi e popoli cattolici si trovano, per ciò che ha rapporto alla religione, nella chiesa alla quale essi riconoscono appartenere. Della sola *chiesa protestante* si può dire che ella si trovi *nello stato* non essendo essa comunemente altro che un'istituzione dello stato; e sonovi perciò appresso di loro altrettante chiese nazionali e particolari quanti sonovi differenti governi civili; nè da alcun vincolo sono fra loro unite. Ma ove si tratti della chiesa cattolica o universale una somigliante asserzione ripugna al buon senso, e contraddice l'evidenza ».

Ne' pensieri politici e religiosi del sig. di Bonald si legge: » La chiesa è ella nello stato, o lo stato

nella chiesa?» Formola astutamente immaginata per dire: «La chiesa dev'essere ella sottomessa allo stato o lo stato alla chiesa? La potenza spirituale è ella al di sopra della potenza temporale, o questa al di sopra dell'altra?» Perchè non semplificare la quistione e domandare: La potenza che persuade è ella al di sopra di quella che costringe? Il potere che sottomette gli spiriti, i cuori, la volontà, la ragione stessa e tutto l'interno dell'uomo è egli al di sopra del potere che non può sottomettere che l'uomo esteriore? Una società universale, immutabile, eterna è ella al di sopra di una società particolare, manchevole e soggetta alle rivoluzioni? In una parola, l'intelligenza dev'ella regolare la forza, e l'anima governare il corpo? Presentata sotto tale aspetto la quistione sarebbe, cred'io, meno difficile a risolversi.... Dir che la chiesa è nello stato è risolvere un difficile problema in verità, poichè egli è un sostenere che il contenuto può essere più grande che il continente.

Ma sentasi in proposito un protestante stesso, il sig. Ancillon, che fu, non ha guari, alla testa del ministero prussiano, ed in altri tempi consigliere di stato. Per questi titoli avrebbe egli dovuto studiarsi di elevare i diritti dello stato al di sopra di quei della chiesa; pure lungi dal dividere le opinioni di molti politici che la chiesa vorrebbero far serva dello stato dà alla prima lo stesso rango del secondo e la mette per lo meno allo stesso livello. «Sebbene la chiesa e lo stato si tocchino in molti punti e diensi scambievolmente la mano, hanno con tutto ciò una ben differente natura, e indipendenti sono l'una dall'altro quanto ai loro mezzi ed al loro fine. Debbono ambedue agire con armonia senza dipendenza l'una dall'altro. Sarà sempre impossibile per la coesistenza stessa delle due società che il cittadino viva unicamente per lo stato, non potendo lo stato nè dargli tutto nè in tutto risarcirlo».

Ei giugne a segno di gittare in faccia ai politici, che intendono sottomettere la chiesa allo stato, il

rimprovero, » Ch'essi non ravvisano neanche la natura dello stato e della chiesa e che pregiudizio recano all'uno ed all'altra ». Se dietro cotali riflessi il più picciolo ha da essere subordinato al più grande, dall'idea che il sig. Ancillon formasi della chiesa, risulta esser ella al di sopra dello stato. » Di fatto vedete ciò, egli soggiugne: Se a questi ultimi tempi gode lo stato poca influenza sullo spirito degli uomini, la religione ne acquistò una tanto più grande: poichè la religione cristiana a fianco della civile società fondò una particolare e più elevata società cui ella seppe conservare in seno a tutte le tempeste dei tempi. Questa società (invisibile secondo i principii del protestantesimo) è la chiesa. Ella unisce l'uomo a' fini eterni coll'ajuto de' suoi bisogni, de' suoi principii e de' sentimenti; prende possesso di tutto l'uomo intiero, a lui presentandosi con opportuni soccorsi per tutti gl'istanti della sua vita ». (*Ancillon, über Staats Wissenschaft*. Berlin 1819, p. 169.).

Montesquieu stesso riconobbe l'indipendenza della chiesa dal potere civile. » La sorgente delle sventure de' greci, dic'egli nel suo *Spirito delle leggi*, fu di non aver giammai conosciuto i confini nè la natura de' due poteri *ecclesiastico e civile* ».

Però è che mons.^r Pietro Tobia Yenni vescovo di Losanna e di Ginevra, gloria e decoro de' prelati dell'Elvezia, propugnatore illuminato ed intrepido de' diritti della chiesa e del di lei Capo, si oppose a tutto uomo contro le riforme di que' baldi sbarbatelli, che applaudendo al principio immaginario dello stato nello stato vorrebbero rendere l'autorità ecclesiastica serva della civile. Egli nel dicembre del 1835 sostenne diritti sì presiosi alla chiesa, ed utili ben anche allo stato con una sua *Memoria* sì convincente diretta al Gran Consiglio di Friburgo che questo apprezzando gli inconcussi di lui argomenti ad unanimità di voti meno un solo proclamò l'indipendenza dell'ecclesiastica autorità.

Nel mese, ed anno preaccennato il governo dell'Argovia avendo fatto circolare una relazione col titolo *«Rapporto del Piccolo Consiglio al Gran Consiglio concernente gli affari cattolici ed ecclesiastici del Cantone d'Argovia»* per giustificare il turbolento suo sistema d'oppressione contro il clero cattolico, ed essendosene inviati esemplari ai membri del Gran Consiglio di Friburgo, questi colla più nobile franchezza fecero pervenire la seguente dichiarazione: *«La comunicazione che ne venne fatta di un' operetta avente per titolo «Rapporto del Piccolo Consiglio al Gran Consiglio concernente gli affari cattolici ed ecclesiastici del Cantone d'Argovia» non parve da principio destinata che a giustificare l'opposizione nella quale si è messo il governo d'Argovia col Capo della chiesa cattolica, e considerata sotto questo rapporto ci sentiamo disposti a compiangere questo stato di cose, in cui i più veri fatti indicano uno scisma vicino a scoppiare, persistendo il governo ad adottare i principii della Conferenza di Baden, quantunque siano stati dichiarati scismatici dall'autorità depositaria delle verità della cattolica religione; essendovi stati condannati degli ecclesiastici a forti ammende, e privati de' loro beneficii per avere obbedito al loro vescovo; essendo stata severamente proibita la sola emissione della Bolla del santo Padre, e finalmente buon numero di cattolici stati trattati da perturbatori della pubblica pace per aver usato del diritto di petizione nella mira di reclamare la cessazione di questi abusi. La circostanza però dell'esserci stata fatta tale comunicazione per parte de' signori Prefetti ne fa credere che essa tenda a tutt' altro fine, e che senza vostra concessione, probabilmente non erasi data opera officiosa a spargere questo opuscolo, che nello scopo di preparare il popolo friborghese a sentire de' principii simili a quelli nella stessa contenuti, e ad avvezzarlo ad essi. Essendo questo possibile, crediamo dover nostro indicarvi i motivi che devono farla respingere.*

» Questa operetta contiene principii sovversivi della ecclesiastica gerarchia; essa propone al popolo cattolico una dottrina al tutto protestante, insegna l'eresia ripudiando l'autorità divina della tradizione, e servendosi d'una autorità protestante per definire il dogma e quindi dedurne conseguenze contrarie alla legge cattolica.

» Come cattolici, e come amici delle politiche istituzioni del Cantone, le quali garantiscono la religione cattolica, noi non possiamo che rigettare uno scritto che contiene dottrine sì false; per questo noi abbiamo l'onore di indirizzarvi gli esemplari che abbiamo ricevuto, nella speranza che studierete i mezzi d'impe-
dire che colla loro distribuzione il popolo friborghese sia indotto in errore sopra materie sì gravi ».

Anche il sig. consigliere di Roll antico presidente del Gran Consiglio di Soletta, e deputato del Cantone stesso alla Conferenza di Baden, e a quella di Lucerna non ebbe riguardo di pubblicamente dichiarare in faccia al Gran Consiglio quando nel gennaio del 1836 si discusse la nuova legge sul *placet*, che ei non avrebbe mai preso parte alle Conferenze se avesse saputo allora ciò che adesso sa; ma che fu ingannato dalla società Pfiffer (caldo sostenitore della Conferenza). Quello però che ha fissato l'attenzione al momento di quella discussione fu il ragionato rapporto allo stesso Gran Consiglio fatto a nome della commissione dal sig. presidente Glutz-Blotzheim. Di quali nobili trofei coronò egli i diritti della religione, di cui fu magnanimo difensore! quale coraggio dimostrò nel propugnarla, dacchè ei solo fra tutti i membri del Gran Consiglio si oppose energicamente alle desolanti novità! com'egli risulse nello sviluppo della quistione pe' suoi talenti e lumi, pel suo zelo a sostegno de' diritti della chiesa, e per i suoi principii sodi e fondati sulla giustizia! Questo insigne consigliere e sano politico, conoscitore profondo dei pretesti e dei paradossi dello stato nello stato oppugnò singolarmente il progetto di legge sull'approvazione del governo, cui voleansi

sottoposti gli atti ecclesiastici, ed ha dimostrato questa misura non essere per niente necessaria al bene dello stato, ma piuttosto opposta, umiliando la dignità della chiesa; ed aggiunse che un potere che non riconosce più freno alcuno diviene la vittima de' suoi propri errori, e delle sue usurpazioni. » La legge del *placet*, così egli arringava, è contraria ai principii immutabili della chiesa cattolica romana; essa pertanto viola la garanzia della nostra costituzione alla religione cattolica romana accordata, nè inoltre è necessaria ad ottenere lo scopo che lo stato si prefigge ». — Nella esposizione degli argomenti sui quali il sig. Glutz-Blotzheim convalida questa proposizione, è mirabile il seguente brano in cui risponde a coloro che spingendo lo spirito di imitazione sino ad assimilarsi a quelle creature irragionevoli di cui il poeta:

» E quel che l'una fa, e l'altre fanno »

temono formare del proprio paese un'isola immobile in mezzo al continuo movimento d'un mondo incivilito.

» Alloraquando gli apostoli di Soletta s. Orso e s. Vittore recarono alla nostra città la legge di Gesù Cristo, tutte le confinanti regioni, essendo tuttavia immerse nelle tenebre dell'idolatria, non adoperarono forse le stesse parole col pretore romano Irtaco i sacerdoti de' falsi Dei per tentare di stornar il popolo della nostra città ad accettare la nuova legge? Vorrete voi (così parmi avranno essi esclamato) formare un'isola a parte? Per buona ventura il timore di quest'isola non valse ad impedire i nostri antenati dal farsi discepoli di Gesù Cristo. Nè io vedo perchè mai dovremmo noi arrossire, quand'anche fossimo soli, a riconoscere nella cattolica religione le forme essenziali che ella ha dal suo divin Fondatore ricevuto, ad assicurarle i diritti necessari a compiere la sua grande opera; soprattutto quando noi non troviamo nella sua azione per l'eterna salute degli uomini, non solamente danno di sorta, ma sì de' vantaggi si-

curi per lo bene temporale dello stato. Oh guardiamoci piuttosto da ogni servile imitazione, nè rendiamoci stromenti ciechi di alcuni piani segreti, ed ancora sconosciuti, il di cui scopo è certamente contrario alle nostre intenzioni. Guardiamoci da un sistema che vuole un Dio senza chiesa, in una parola, dal deismo, padre dell'empietà e della irreligione ». Egli ha quindi tessuto la storia di quest'approvazione nei differenti stati, e dimostrò come anche in essi tutti siasi da molto tempo venuto scemando il rigore delle leggi civili nelle cose ecclesiastiche.

Da illuminato politico, come egli è, riguardò la erezione d'un metropolitano nell'Elvezia progettato da coloro che insidiosamente facean mostra di temere gli assurdi dello stato nello stato cogl'immediati ricorsi alla santa Sede. Convinse il Gran Consiglio dell'inutilità del progetto tanto più che in forza d'un privilegio ottenuto da s. Carlo Borromeo per tutta la Svizzera, le appellazioni fannosi direttamente dal vescovo al nunzio ap.^o, ed al sovrano Pontefice senza che queste cause siano portate alla *Dataria* o alla *Penitenzieria*. Il perchè gli svizzeri sono esenti di molteplici spese finchè non saranno sottomessi ad un arcivescovado.

Ha dappoi riflettuto sull'obbligo millantato dai membri della Conferenza di Baden e di Lucerna di mantenere e proteggere il diritto dei vescovi, figlio anch'esso dell'immaginario stato nello stato, sotto cui velavasi l'invilimento dell'autorità de' vescovi per parte del potere civile. Questo progetto, dimostrò egli, non tende ad altro che a forzare un vescovo ad esercitare, lui malgrado, un diritto che *dietro all'opinione del governo* gli conviene. Lo stato usurpa quindi i diritti d'un arcivescovo e si immischia in affari puramente ecclesiastici.

Per ovviare alle fantastiche conseguenze dello stato nello stato gli scaltri progettisti volevano sottrarre i regolari dalla dipendenza della santa Sede. E il sig. Glutz ne rese dimostro il falso principio, come già da noi si è accennato nelle pagine 237 e 238 di questo tomo V.

I novatori nella Conferenza di Baden illudendosi e volendo illudere » giunsero, come si esprime Gregorio XVI nella sua Enciclica del 17 maggio 1835 » » *Commissum divinitus* » sino ad accordare all'autorità secolare il diritto, e l'ufficio intorno al modo stesso di dispensare i sacramenti: cosa che del tutto » pare incredibile, e mostruosa. A ciò tendono di » vero gli articoli che furono scritti intorno al sacramento del matrimonio, grande rispetto a Cristo ed alla chiesa; a ciò il favore per sì aperto modo accordato ai misti matrimoni da contrarsi; a ciò il dovere imposto ai parroci cattolici di benedir i mesimi, trasandando affatto ogni distinzione di religione; e finalmente le minacce di severe pene a coloro che avrebbero ricusato di prestarvisi. Le quali cose tutte non sono soltanto da riprovarsi per ciò che la potestà civile promulghi leggi intorno alla celebrazione di un sacramento divinamente istituito; ed ai sacri pastori osi comandare in cosa di tanto rilievo; ma sono anche più acutamente da riprendersi, perchè favoriscono l'assurdissima ed empia opinione, come ei dicono, dell'*indifferentismo*; anzi su di essa necessariamente si fondano, ed inoltre sono assai palesemente contrarie alla cattolica verità, ed alla dottrina della chiesa, che sempre detestò e vietò i matrimoni misti, sì per la contagiosa comunione nelle cose sacre, sì pel grave pericolo di pervertimento del conjuge cattolico, e della prava educazione della prole futura; nè mai la chiesa accordò libera la facoltà di contrarre tali matrimoni, se non a condizioni che tenessero lungi ogni cagione di sconvenienza e di pericolo ». Il sig. Glutz ossequiando da retto cattolico gl'insegnamenti del Pastore, e Maestro della chiesa universale, ribattè l'articolo della dannata Prammatica così espresso: *Nelle contestazioni in materia di matrimonio, la giurisdizione ecclesiastica sarà ristretta alla quistione del sacramento.* — *I matrimoni misti sono garantiti dai Cantoni contraenti. Questi si studieranno di fissare sopra più*

rette basi la tassa delle dispense de' matrimoni ec.

» La chiesa cattolica, diss' egli, sancisce il matrimonio indissolubile ed in virtù del 12.^o canone del concilio di Trento tutte le quistioni concernenti il matrimonio spettano al giudice ecclesiastico. Questi solo ha sempre sin' ora pronunciato sulla validità del matrimonio e sulle separazioni, ... Malgrado i numerosi inconvenienti de' matrimoni misti, comechè distruggano sovente la pace delle famiglie, siano una causa di scandalo, rendano più difficile l'educazione dei figli, trascinino questi più facilmente nell'indifferenza religiosa, e per tutte queste ragioni siano vietati nella Pomerania svedese ai luterani ed ai calvinisti, non pensiamo che un governo abbia diritto di proibirli assolutamente. Rispetto alle *negoziazioni per diminuire le spese de' matrimoni* si fa a tale riguardo il paragone tra le tasse ecclesiastiche e le civili d'un Cantone vicino. Le dispense ecclesiastiche della seconda e terza pubblicazione costano 4 franchi. La dispensa delle pubblicazioni civili nel citato Cantone costa dai 16 ai 40 franchi». Il dotto relatore richiamò quindi l'ordine vigente, essendo con questo confermati i concordati del 11 giugno 1812, e del 7 luglio 1817.

Il sig. Glutz continuò imperterrito a smascherare i supplantatori che coll'assurdità dello stato nello stato decretarono *d' impegnarsi ad ottenere una considerevole riduzione nel novero delle feste e d' intendersi a tal effetto coi vescovi, ed a prendere delle misure in comune per diminuire il numero dei giorni di digiuno.*

» Il solo romano Pontefice, così Gregorio XVI nella
» precitata Enciclica, e non già qualunque ei siasi
» vescovo può di proprio e naturale diritto mutare
» i giorni dalla chiesa destinati a celebrar le feste,
» e ad osservar i digiuni. Ei solo può abrogare il
» precetto di udire la santa messa come venne solennemente
» definito contro i pistojesi nella costituzione
» ne *» Auctorem fidei*» da Pio VI nostro predecessore
» di S. M. emanata il 28 agosto 1794. E non

» son ben diverse le cose che contengousi negli ar-
 » ticoli di Baden, che sono ben più perniciose per
 » ciò appunto che intorno ad un tale oggetto come
 » disciplinare, ne venne indistintamente ed espressa-
 » mente riservato il diritto alla civile podestà». An-
 che il sig. Glutz combattè validamente in appoggio
 de' sensi supremi del romano Pontefice la competenza
 ingiustamente sancita eziandio in questa parte in quella
 Conferenza, e la *riserva dei diritti dello stato negli*
affari della disciplina come quelli che introducevano
 nella cattolica chiesa tali novità, che essendo con-
 trarie alla di lei dottrina, e disciplina, e chiaramente
 tendenti alla rovina delle anime, non si poteano in
 alcun modo tollerare.

I favoreggiatori delle dottrine eterodosse radunati
 a Baden ed a Lucerna collo specioso principio dello
 stato nello stato arrogaronsi come diritto di sovra-
 nità, *il diritto d' ispezione dei seminari e di appro-*
vazione dei regolamenti relativi alla loro interna or-
ganizzazione, ed hanno decretato, che *qualunque*
opposizione dell' autorità ecclesiastica alla nomina
d' un professore fatta dall' autorità civile in virtù di
un suo diritto di elezione si dovesse, come non fon-
data, respingere dal governo; e che i Cantoni con-
 traenti si obbligassero a mantenere i diritti dello stato
 in materia religiosa, ove fossero disconosciuti ed at-
 taccati. Colla scorta del diritto divino ed ecclesia-
 stico il sig. Glutz ha dimostrato che tali sanzioni
 ferivano l'autorità affidata da Dio ai vescovi di am-
 maestrare e reggere le proprie loro chiese, ed al
 romano Pontefice pel supremo magistero e governo
 della chiesa universale; che tolte venivano l'indipen-
 denza e la concordia delle due autorità che sono la
 più ferma e stabile base della prosperità delle na-
 zioni; e che gettandosi nel servaggio e nell'avvilimento
 la chiesa, anche il governo avrebbe poi perduto la
 sua dignità ed il più valido suo appoggio. Il perchè
 l'illuminato relatore dimostrò al Gran Consiglio che
 pel suo dovere e decoro siffatte sanzioni meritavano

d'essere assolutamente rigettate. » Si è creduto, così egli conchiuse, che la discussione legale delle difficoltà dipenda dal numero di coloro che vi sono interessati, e che si possano appoggiare diritti immaginari colle bajonette e col numero dei soldati. Deh non si trascorra ad irritare il popolo ponendo ostacoli alla sua libertà in materia religiosa! Deh si rinunci alla trista soddisfazione di far marciare de' battaglioni contro un vescovo od alcuni poveri preti! È questa una soddisfazione che il popolo stesso è ben di sovente obbligato pagare con enormi sacrificii pecuniari. La chiesa ed i pastori si limitano ad istruire ed esortare; essi cedono alla forza, ed affidano a Dio ed all'avvenire la giustizia della loro causa ».

Finalmente dal sig. Glutz in questa celebre discussione del Gran Consiglio di Soletta venne francamente fatto aperto il più recondito segreto degli avversari de' cattolici, ed è, giusta i distruggitori progetti de' filosofi congiurati, la formazione d'una chiesa nazionale indipendente dal romano Pontefice, Capo essenziale e supremo della vera religione, sotto il vanto mentito di affrancare i diritti dello stato; e da lui fu pure esposto che il gran vantaggio de' cattolici consiste nell'aver ben penetrato tale segreto, e di averne ben colto nel segno. Questo pernicioso segreto nel testamento di Odoardo Pfiffer, principal promotore di quella conferenza, e successore di Usteri si trova espresso ne' termini seguenti: » La separazione » della chiesa cattolica (Svizzera) dal sommo Pontefice, e la trasformazione della Svizzera in chiesa » nazionale a guisa della chiesa anglicana fondata da » Enrico VIII re d'Inghilterra ».

E sarà questo il progetto che, al dire di quei malagurosi novatori, annunziava *i più felici risultamenti*, che volea *assicurare la prosperità della chiesa*, *l'osservanza de' canoni*, e *proteggere i diritti de' vescovi*; quando in esso si tratta sempre di *disposizioni penali*, di *misure coercitive*, di ulteriori misure a prendersi che non si definiscono, e che la-

sciano in conseguenza tutta la latitudine dell'arbitrio? Chi non conosce che tal progetto di convenzione fu dettato da uno spirito ostile al clero, e che richiama in molti punti la costituzione civile del clero, che si è veduta quarant'anni sono in Francia, e colla quale si giunse a mettere in quel paese la divisione, la discordia e lo scisma?

Di tal maniera ragionando il sig. Glutz disvelò gli errori e le insidie, e chiarì tutte le oscurità che una querula ed ingiusta filosofia avvezza a dubitar di tutto, e ad usar di tutti gli artifizj per conculcare i diritti della chiesa avea sparso nella Conferenza di Baden col decantato pretesto dello stato nello stato. Il Gran Consiglio di Soletta seppe apprezzare la forza e la giustizia degli argomenti dell'illustre suo consigliere, ed avendo conosciuto l'origine luterana del rovinoso principio dello stato nello stato, inventato per legittimare la resistenza alla santa Sede, e le villanie che non si vuol lasciar di vomitare contro di essa, respinse con cristiana indignazione il sedizioso invito della Conferenza di Baden tendente a rompere i legami della cattolica unità. Il discorso del sig. Glutz, e la deliberazione de' membri di quel Gran Consiglio hanno loro conciliato la stima, e la riconoscenza de' cattolici svizzeri; e confortarono l'animo acerbamente corruciato di mons.^r Giuseppe Antonio Salzmann vescovo di Basilea residente a Soletta. E quanto profondo in vero essere dovea l'amaritudine di lui! Alle sue opposizioni contro le prescritte novità religiose, imperiosamente volute dal suo carattere, e da' suoi giuramenti succedevano per parte del governo d'Argovia le minacce della privazione de' beni e della giurisdizione pastorale che è il merito, e la gloria del ministero di chi guereggia l'errore. Vedevasi vittima della oppressura e dell'affanno una porzione del suo clero che a lui umiliava ricorsi per dividere il dolore ed essere diretto e consigliato da lui qual angelo della diocesi. Vennero da lui nel 14 luglio, e 3 agosto 1835 indiritte

a quel governo, ma invano, lettere tutte spiranti verità, giustizia, e dolcezza le quali furono già riportate nel n.º 5. vol. 5. del *Cattolico*. — Una santa gioja, ingenua figlia dello zelo pel vero bene della religione e dello stato, dilatò pur anche il cuore di mons.^r Pietro Tobia Yenni vescovo di Losanna e di Ginevra. Egli colla sana sua dottrina, coll'edificante suo esempio e zelo, e co'suoi scritti pieni di forza, di pietà e religione al clero ed ai governi della sua diocesi si oppose qual muro saldissimo al torrente impetuoso delle novità anticattoliche emergenti dagli assurdi principii di Puffendorff, ed adottate dai liberali, e dagli amici del progresso, che nel 1834, e 1835 tentavano fieramente di sovvertire i giusti ed inviolabili principii della cattolica religione nell'Elvezia; e fe' conoscere che nè le comminazioni, nè la sevizia, nè il rombo delle armi, nè il movimento de' militi non l'avrebbe sgomentato, e che nemmeno dalle blande e serpentine finezze potea essere indotto alla connivenza dell'errore. Da lui si combattè tanto virilmente pel trionfo delle apostoliche verità, che l'intrepida sua fede donò alleggiamento allo spirito magnanimo di Gregorio XVI afflitto per le sciagure dell'Elvezia cattolica.

Sono invitti in proposito gli argomenti addotti, e sviluppati a piena confutazione ed onta de' sostenitori degli articoli della Conferenza di Baden le due operette stampate nel 1836 a Neuchatel. L'una è inscritta » *Examen critique et historique de la Conference de Baden ou l'on prouve que les XIV articles de cette conference ne sont pas tirés textuellement, ni en substance des divers concordats. Par I. B. prêtre du Canton de Fribourg* ». L'altra è intitolata » *Observations sur les articles de la Conference de Baden adressées aux catholiques de la Suisse par l'abbé... prêtre du Canton de Fribourg* ». Ambedue questi libri portano in fronte l'approvazione, e l'elogio dell'encomiato vescovo Yenni.

Il plauso stesso tributato dai protestanti al principio di Puffendorff dimostra la sua falsità ed ingiustizia, non che lo scopo perverso contro la cattolica chiesa. Eglino sonosi altamente pronunciati a favore di esso; e quindi sul di lui appoggio declamarono e declamano apertamente essere omai tempo di rendere iudipendente la chiesa cattolica dal romano Pontefice, di dichiarare i sacerdoti cattolici semplici impiegati civili; appunto perchè il cattolico si gloria d'andar convinto che non si conosce cattolicismo senza Pontefice supremo, ed è intimamente persuaso che chiunque si sottrae dalla supremazia della santa Sede ha fatto il primo e principalissimo passo verso il protestantismo. Ne basti l'esempio de' greci scismatici, che d'errore in errore sonosi omai al protestantismo approssimati. Il perchè il gran Consiglio protestante di Zurigo pieno delle sconvolgenti idee dello stato nello stato nel dicembre del 1835 accolse con piacere gli articoli della Conferenza di Baden e di Lucerna, ed ha risolto di unirsi alle proposizioni della medesima per quanto spetta i pochi cattolici che fanno parte di quel Cantone. — Quand'anche i cattolici non fossero già prevenuti da un giudizio solenne del Pontefice sulla riprovazione di questi progetti, questo solo fatto dovrebbe bastare a mettere in sospetto i più arrischiosi.

No non più debbe destar meraviglia, ma bensì orrore in ogni ben pensante se anche il gran Consiglio di Berna, malgrado che il consiglio esecutivo avesse ritirato la sua primitiva proposizione di accettare gli articoli delle conferenze di Baden e di Lucerna; se contro le petizioni più rispettose e ragionate de' cattolici abitanti in quella repubblica; se contro le sentenze e dichiarazioni più solenni del legittimo lor pastore diocesano, e ben anche del Pastore universale de' fedeli; se contro la legge fondamentale o costituzionale del Cantone; se contro le disposizioni del Patto federale dei 7 agosto 1815; se col pretesto dello stato nello stato opprimendo

gl'innocenti cittadini facenti parte dello stato stesso; se rovesciandone l'ordine perfino legale; se colla invasione dei diritti altrui, di que' diritti che da' moderni progressivi sempre sono celebrati colla bocca e conculcati coi fatti; se con mancanza di competenza, anzi coll'incompetenza la più ributtante ed usurpatrice, nella sua sessione del 20 febbrajo 1836 colla gran maggioranza de' voti dei protestanti ha sancito l'accettazione di quelle Conferenze proscritte dalla competente ecclesiastica autorità. I protestanti giudicare dell'ortodossia della chiesa cattolica, delle sue leggi e delle sue discipline!! Lumi del secolo cui si fa plauso!! Trionfi della giustizia e della tolleranza de' protestanti, proclamata e proposta ad esempio dagli amici del progresso!!!

Tengansi l'ingiustizia e la irreligione i loro tristi trofei: ma furono costrette ad ammirare i nuovi luminosi trionfi aggiunti alla cattolica religione da' fidi di lei figli in mezzo alle persecuzioni. Negli annali dell'unico-vera chiesa saranno sempre in ricordanza gli strenui cattolici aventi domicilio nel Cantone di Berna protestante nella più gran parte. » Ai falsi argomenti messi in campo dal dipartimento di pubblica istruzione nel Cantone di Berna, e del sig. Carlo Schnell (già deputato alla Conferenza) nel loro rapporto per dedurne la proposizione di adottare i principii delle Conferenze di Baden e di Lucerna, ha vittoriosamente risposto la commissione cattolica, che seguendone passo passo gli errori, ha saputo sceverare la scoria de' vecchi sofismi nascosta sotto l'allucinante indoratura d'una erudizione tutta nuova. A risolvere ogni quistione sui diritti dei cattolici era necessario stabilire il fatto della seguita pubblicazione del Concilio di Trento nei paesi cattolici appartenenti al Cantone di Berna, e questo venne provato in modo incontrastabile tanto nell'ultimo rapporto della commissione cattolica, quanto da una lettera che il dotto sig. Mislin principale del collegio di Porentruy ha diretto al dipartimento di pubblica educazione.

La voce del sommo Pastore fu ascoltata dai cattolici del Giura. Essi tutti sonosi radunati attorno il di lui oracolo infallibile; il centro della loro unità religiosa è divenuto come il centro della loro politica unione. Delle petizioni vennero per ogni dove redatte, e quello che colmar dovette la meraviglia del gran Consiglio cui erano dirette, e che ne consola, si è che a lato del nome dell'*oltramontano* altre volte sì odiato, si scorse quello del radicale; con quello dell'aristocratico, quello del *patriotto* suo irrevocabile nemico. Vivere e morir cattolico, fu l'unanime grido di quelle valli e di quelle montagne, esso fu il grido dei sacerdoti dai fedeli ripetuto. Centosedici preti, numero totale di quelli che abitano il Giura, lo hanno proclamato nel gran Consiglio in una protesta da essi tutti firmata in cui hanno dichiarato:

1.° Non potere, come sacerdoti cattolici, riconoscere per giudici competenti sulla quistione degli articoli di Baden altri che il sovrano Pontefice.

2.° La loro coscienza e la loro religione esigere che, avendo Questi pronunciato la sua sentenza sopra i detti articoli, obbediscano a tale giudizio.

3.° Che sarebbero infedeli alla costituzione se si sottomettessero ad una legislazione spirituale, che è contraria ai diritti da essa stabiliti e garantiti.

Numerose consimili petizioni furono sottoscritte dalla quasi totalità dei cattolici bernesi, in modo che i rappresentanti dei distretti cattolici poterono nel sottoporle al gran Consiglio dichiarare asseverantemente in esse contenersi non i voti della maggioranza; ma della totalità dei loro concittadini». Ed oh qual commovente spettacolo presentarono allora i cattolici del Giura! Con private e pubbliche preghiere imploravano da Dio la conservazione del libero culto de' loro padri ed il cangiamento de' pensieri de' loro oppositori. Da loro venivano invocate le convenzioni e le leggi affrancanti i diritti intangibili della cattolica religione. Le grida di *vivere cattolico o morire* echeggiavano per l'aria ripetute da migliaia di voci,

e quelle parole furono pure scritte sulle croci che vennero inalberate sopra le chiese. Ovunque si proclamava il dovere di obbedienza al supremo Capo visibile della chiesa.

Questo trionfo della cattolica chiesa destò i fremiti de' protestanti implacabili di lei nemici, e dei fieri loro confederati i radicali. Il gran Consiglio di Berna chiuse protervo gli occhi all'evidenza del vero; e non volendo apprezzar la giustizia delle ragioni rispettosamente esposte nei legali loro ricorsi da quei prodi cultori della religione di Dio, vincerli non potendo coll'errore e col seducimento, nel I. marzo 1836 decretò di umiliarli colla forza delle milizie. Tre battaglioni d'infanteria, due compagnie di carabinieri, una batteria d'artiglieria, un mezzo squadrone di cavalleria entrarono quindi ne' paesi del Giura che nell'undici del detto mese vennero militarmente occupati. Quei numerosi cattolici memori degli insegnamenti del divin fondatore dell'unico-vera religione, e fedeli agli oracoli del di lui vicario Gregorio XVI solennemente pronunziati nelle encicliche del 15 agosto 1832. « *Mirari vos arbitramur* » e del 17 maggio 1835 « *Commissum divinitus* » non alzarono il vessillo della ribellione, ma ben anche sotto il peso della forza conservarono e conservano immutabile ne' loro cuori la giusta opposizione ai dannati articoli della Conferenza di Baden, e di Lucerna. In quale e quanta oppressione e schiavitù deggiono vivere i popoli cattolici di mezzo alla maggioranza de' protestanti, fra le grida della libertà e della tolleranza!...

Che più? Ai protestanti medesimi non vinti dallo spirito di parte, e dalle prevenzioni di setta, fu forza ravvisare la disconoscenza della chiesa in chi adotta il principio del loro Puffendorff, e de' seguaci di lui, o liberali, o radicali, o progressivi, millantatori maniaci dello stato contro lo stato per isconvolgere l'ordine della religione, ed abbattere l'ecclesiastica autorità divinamente stabilita. Odasi il *Volksbote* di Basilea, il quale parlando delle novità religiose sancite nella

Conferenza di Baden e degli sforzi del governo d'Argovia per eseguirle ha pronunziato un giudizio che per l'imparzialità con cui venne dettato è degno d'esser ripetuto: » In generale da tutti i decreti del governo dell'Argovia appare dominare in esso un sentimento che non solamente disconosce la dignità della chiesa, ma eziandio la vuole avvilita al grado di dipendente dello stato; quindi la persecuzione dei sacerdoti cattolici, quindi il giuramento imposto, quindi finalmente l'aperta dichiarazione che i sacerdoti sono impiegati dello stato ». L'avvocato protestante sig. Feer d'Argovia considerando la cattolica religione ben anche col solo lume del naturale buon senso, dopo d'aver bilanciato coi soli argomenti della giustizia legale le assurdità de' sostenitori dello stato nello stato all'oggetto d'infrangere i diritti della cattolica chiesa, colla più nobile condotta nel gennaio del 1836 propugnò la di lei causa in un patetico suo scritto contro le pretese de' protestanti che ardirono chiamarlo uomo *parziale* nell'atto stesso che imparzialmente dimostrava il loro spirito torbido ed opposto all'istessa politica rettitudine. In sì bel tratto di giustizia si distinse pur anco nel 20 febbraio 1836 il sig. Tavel deputato protestante del gran Consiglio di Berna. » Fra i calvinisti principalmente, scrivea mons.^r England vescovo di Charleston in una sua lettera del 21 febbraio 1835, si trova l'espressione dell'animosità e della malevolenza. Sono questi che nel modo più insolente sfigurano il cattolicismo e colla più nera indegnità lo calunniano ». E il sig. Tavel quand'anche calviniano, vinto dalla forza dell'evidenza rinfiacciò a' suoi settari, che sotto l'impero della libertà i rappresentanti d'una setta religiosa non potevano arrogarsi il diritto di disporre delle opinioni, della disciplina e dei diritti della chiesa cattolica arbitrariamente, ed in onta della giustizia col solo diritto materiale che loro dà lo forza numerica. Fu egli, che colla valentia del suo ragionare giusta le norme stesse del gius pubblico smascherò e confuse gli oratori

mentiti del tollerantismo, che con questo nome lusinghiero s'adopra a tutt'uomo per mantenere accesa l'avversione alla vera chiesa e rinfocolare tutte le sette acciocchè stiano d'accordo quando si tratta di attaccar i cattolici. Tanto è indubitato, che quantunque i filosofi predichino il cattolicesimo intollerante, questo è sempre più tollerante delle altre comunioni, appunto perchè se la verità amorosa e benevola professata dal cattolico debbe guerreggiar l'errore; la carità formante il distintivo di lui carattere non ha limiti, si estende ben anche ai perversi, sopporta e beneficia gli erranti. Fu quindi dal sig. Tavel respinta con energia l'accettazione degli articoli della Conferenza di Baden e di Lucerna sanciti coll'ingiusto pretesto di tutelare i diritti dello stato, ma che in realtà conducevano allo scisma secondando un sovvertitore radicalismo e rovesciando le basi stesse della cattolica religione. «A me ripugna, diss'egli nell'imparzialità del suo giudizio, di offendere la coscienza dei partigiani della cattolica religione adottando delle proposizioni che non hanno altro scopo che di rovesciarla!». E nel Giura, distretto popoloso del Cantone di Berna, così riferisce l'egregio professore Mislin in un suo articolo del 1. febbraio 1836 comprovante ad evidenza l'accettazione del concilio di Trento nella diocesi di Basilea, e l'aperta opposizione degli articoli della Conferenza di Baden e di Lucerna ai diritti di Dio e della chiesa, e nel Giura uno de' più ragguardevoli ministri della religione riformata, non ha egli detto ad un sacerdote cattolico, parlando delle vessazioni che si facevano perchè fossero accettati in quel distretto: «Noi siamo desolati per la persecuzione che si suscita contro di voi; persecuzione tanto più ingiusta, in quanto che durante il tempo che noi fummo soggetti ai vostri principi vescovi abbiamo costantemente trovato in loro degli uomini che ci hanno trattato colla più grande tolleranza»? (*Il Catt.* n. 5. 7. 11. e 12. vol. v. — N. 2. e 3. vol. vi. — *L'amè de la justice* 11. année n. 41.).

A maggiore convincimento delle esposte verità possono vedersi le riflessioni già da noi fatte in proposito al numero 28 dell'articolo III. della Dissertazione III al tomo II; non che l'eccellente *Estratto dell'opera del Ballerini sul Papa del ch.º abate Severino Fabriani*, — *Petri Ballerini de vi, ac ratione Primatus Romanorum Pontificum ec. Taurini* 1822. —.

Ora conchiudiamo con una ben seria riflessione. Quanto sono tremendi i giudizi di Dio sui figli degli uomini allorchè negli adorabili suoi consigli permette che siano puniti coi propri loro errori! In questi ultimi secoli degli spiriti orgogliosi, fatti seguaci delle fallaci dottrine de' protestanti, che, come dimostrava il chiarissimo sig. Picot (*Essai historique sur l'influence de la religion en France pendant le XVII siècle*), guidano a sempre ribellarsi alla chiesa cattolica ed allo stato, allo scopo d'invilire l'autorità dell'unico-vera religione, di scemare o togliere la pienezza della suprema giurisdizione del visibile di lei Capo, e di ledere i santi loro diritti nel possedimento dei beni temporali per quindi dichiararli ingiustamente beni della nazione, declamarono contro un immaginario stato nello stato. E Iddio a punizione terribile de' loro assurdi permise che insorgessero in seno agli stati e le clandestine unioni de' congiurati filosofi, e le loggie sovvertitrici de' frammassoni, e gli *areopagi* di Weishaupt, e i *club* devastatori degli illuminati, e le segrete società cospiratrici e corrispondenti a sconvolgimento ferale della chiesa e de' legittimi governi. Dal centro di Parigi con tutta l'influenza del *Grande-Oriente* si diramarono altre innumerevoli loggie, come quelle di Marsiglia, di Avignone, di Lione, di Roven, e delle altre città della Francia. I loro emissari e propagandisti influivano ed ispiravano coraggio nelle loggie della Germania, dell'Elvezia, dell'Inghilterra, dell'Italia, della Russia e Prussia, dell'Asia, dell'Africa e dell'America, come viene all'evidenza dimostrato dal ch.º abate Barruel nelle

sue *Memorie per servire alla storia del giacobinismo*; e noi pure accenneremo al n.º 123 dell' articolo xi di questa Dissertazione. Tutte le loggie aveano la loro filiazione dalla centrale madre-loggia detta d'*Heredom*, influente in tutte, e tutte erano da lei dipendenti pei desolatori loro piani e progetti d'empietà. » Io, così scrive il sullodato autore, ho fra le mani l'originale delle patenti che danno a un fratello frammassone il potere d'erigere delle loggie sotto la dipendenza di quella di Roven. Presso a questa risiede un fratello frammassone con il diritto di giudicare i processi o le dissensioni delle loggie che costituiscono la sua provincia: ma quando si tratta di affari importanti e maggiori, è riservato alla loggia di *Heredom* di sentenziare. Ecco ciò che un imperatore avrebbe chiamato un *impero nell'impero*, o piuttosto un *impero in tutti gli imperi*. Si osservi che *Heredom* (*Harodim*), secondo i fratelli è una parola ebraica significante *capi governatori*». Questo è il più deturpante stato nello stato permesso da Dio nell'ira sua a punizione delle dottrine conculcatrici dei diritti della sua chiesa. Fu pure l'istesso invitto autore che dimostrò evidentemente l'esistenza di quelle loggie e società segrete, le loro propagazioni in tutte le provincie dell'orbe, la nefandezza de' loro principii, la scelleranza de' loro fini e de' mezzi per eseguirli, i loro gradi, le loro corrispondenze. (*Mem. per serv. alla St. del giac. t. iv. par. 4.*). Ed a quale scopo miravano esse, e mirano tuttora? Proclamano la libertà, l'eguaglianza, l'umanità ed i diritti dell'uomo, e colla larva di questi nomi speciosi attentano a rovesciar la chiesa di Gesù Cristo, all'annientamento dell'unico-vera religione, a rendere crollanti i troni; ad abbattere i legittimi governi; a sconvolgere ogni ordine, a conculcar tutti i diritti politici, civili e formar gli uomini liberi e senza freno alla licenza, disgraziatamente eguali nei delitti e nelle miserie, a gettar l'umanità nell'anarchia, nelle sventure e nel desolamento: in una parola a sollevare e promuovere, come dicea Ni-

colao I imperator delle Russie dietro alle più certe cognizioni di diritto e di fatto nel suo discorso tenuto alla deputazione polonese nel 16 ottobre 1835, *le turbolenze che agitano l'Europa*, a propagare e difendere *tutte le dottrine che scuotono l'edificio sociale*. Tremendo giudizio di Dio ripeto! Terribile lezione a tutti quanti col pretesto dello stato nello stato osano violare i santi diritti della chiesa e del supremo di lei Capo divinamente instituiti; e nella loro violazione introducono proscritte novità religiose, che sono le funeste foriere delle politiche rivoluzioni, e de' più amari sconvolgimenti degli stati!

28
Dall'esercizio
del diritto del
romano Pon-
tefice su tutti
i beni della
chiesa deri-
vano preziosi
vantaggi alla
religione, ed
allo stato.

Ma ragioniamo più ancora. Iddio autore sovrano della società è ben anche il fondator benefico della sua religione per la vera felicità degli uomini. Gesù Cristo re de' re, e signor de' dominanti stabilendo sulla terra la sua religione istituì nella persona di Pietro e de' suoi successori in perpetuo un Capo supremo di essa, un Padre, un centro comune di tutti i fedeli. E poichè la religione da Dio stesso fondata propagar doveasi fra tutti i popoli; e si è propagata e si propaga; così i popoli cattolici mentre deggiono obbedienza e rispetto ai principi, come Capi della nazione, debbono insieme onorare il Capo supremo della religione, ed a lui prestare perfetta obbedienza. È diritto e dovere del romano Pontefice come Capo, Padre, e centro di tutti i fedeli, di esercitare su tutti loro la pastorale sua sollecitudine, e di provvedere ai bisogni di tutte le chiese. Ma l'esercizio di tale diritto e dovere, come potrà ottenersi se gli ecclesiastici beni non sono soggetti alla giurisdizione ed alle disposizioni dello stesso Pontefice romano? Dunque l'esercizio dei diritti, e dei doveri intrinseci al pontificio primato divinamente eretto ha un'intima medesimità colle disposizioni degli ecclesiastici beni esistenti ne' diversi stati. Nè questa medesimità non è quel mostruoso *stato nello stato*, il quale è un ircocervo nella fantasia di Puffendorff e de' suoi seguaci; che anzi essa dona agli stati vigoria e perfezione.

Di vero, ragioniamo cogli argomenti analitici dell'encomiato Desing, che sono pur quelli degli stessi giuristi, che cosa è lo stato, se non una certa condizione di vita? Lo stato *naturale* dell'uomo è quella condizione di vita, cui egli trae dalla stessa sua nascita. Lo stato *ipotetico* è quella condizione di vita, che nasce da *fatto* proprio o altrui, come se un uomo naturalmente libero sia preso da un altro, o egli stesso con altri si leghi in società. Vari sono gli stati *ipotetici*. Avvi lo stato *sociale economico*, ove si vive in famiglia conjugale, od anche senza moglie, come nei collegi, e monasteri. Avvi lo stato *sociale composto*, ed è l'aggregazione di molte famiglie in una città. Avvi altresì lo stato *sociale non composto*, ed è l'ordine ed il sistema di molte città e provincie insieme unite e governate o da più capi come nella repubblica, o da un capo solo come nella monarchia. Tale stato, ma assai più vasto è la cattolica chiesa, governata da un sol Capo colla sua gerarchia, cui sonosi unite molte città, grandi provincie, e regni.

Ora chi dal primiero suo stato passa ad un altro col fatto suo proprio, non perde già il primo suo stato; ma in alcune cose lo restringe, ve ne aggiunge delle altre, ed in altre lo perfeziona. Così chi dallo stato naturale passa al sociale economico circoscrive la sua libertà, aggiunge l'obbligazione verso la moglie, od i compagni, che egli prima non avea, ma acquista insieme l'ajuto de'socî, e trova in questo stato mezzi opportuni onde ottenere il proprio perfezionamento. Ora dirassi per questo, che chi entra nello stato sociale economico perde interamente lo stato suo naturale, e privasi affatto de'suoi diritti, o si spoglia di tutte le sue obbligazioni? No certamente; ma solo modifica lo stato naturale; alle naturali obbligazioni aggiunge quelle che sono imposte dall'ordine, e dal bene sociale, acquista nuovi vantaggi, e rinviene i mezzi pel proprio suo perfezionamento. Da ciò ne vien per conseguente, che chi abbraccia lo stato economico sociale, non istabilisce già questo stato nel na-

turale, ma anzi lo stato naturale viene da lui ridotto all'economico sociale, ed in esso stabilito. Avvi bensì stato nello stato; ma non è lo stato sociale economico, che entra nello stato naturale, bensì è lo stato naturale che entra nell'economico sociale.

Ora applichiamo questa teoria di diritto allo stato sociale della cattolica chiesa. Quando la religione cattolica si propaga; ed una o più provincie, uno o più regni entrano nella cattolica chiesa, queste provincie e questi regni acquistano un nuovo stato che è lo stato cattolico. Ma non è già la chiesa che diviene stato nelle provincie, e ne' regni, ma sono le provincie e i regni che divengono stato nella chiesa. Imperocchè i principi ed i popoli conservando i propri diritti ed obblighi che non sono in opposizione colla religione, acquistano ed aggiungono il dovere di osservare i precetti della medesima, di obbedire all'autorità del Capo visibile della chiesa e de' pastori per diritto divino istituita; e partecipando de' celesti suoi beneficj, gioiscono di quei doni divini e di quelle virtù sovrane, dal cui esercizio sorge il vero incivilimento, e la perfezione della società. Evvi dunque lo stato nello stato; e ciò a questo proposito è una cosa usitata e necessaria, mentre la chiesa non è uno stato nelle provincie, o ne' regni, ma quelle e questi sono stato nella chiesa. Imperò lo stato nello stato sinora esposto è affatto diverso da quello che è sognato da Puffendorff e da' suoi proseliti, con cui allo scopo di abbattere il pontificio primato si studiano di atterrire gli uomini superficiali, od inscienti, non già i retti pensatori. Dunque il romano Pontefice esercitando i diritti del suo primato nel conservare i beni della chiesa, e nel disporre di essi non lede i diritti degli altri, ma anzi li sostiene e li perfeziona, mentre per tal modo provvede ai bisogni della chiesa di Dio di cui è per diritto divino il Capo visibile avente in tutta e su tutta la medesima la pienezza della vera giurisdizione. Che anzi mercè dell'esercizio dei diritti del pontificio primato si mantiene, e prospera la cattolica unità, e si

custodisce in un solo ovile sotto di un sol pastore universale il gregge benchè sparso in vari luoghi, benchè non concordante fra sè per interessi, genio, ed inclinazione, benchè sotto diversi principi. Ecco, che per tal modo l'intero umano lignaggio richiamato all'origine e dignità primitiva impara a riconoscersi figlio dello stesso padre celeste, figlio del Vicario di Gesù Cristo sulla terra. Più non evvi nè greco, nè gentile, nè scita, nè barbaro: ma tutti i popoli da una legge di tenera fratellanza insieme riuniti più non formano che una sola nazione, una famiglia sola dipendente da un solo Capo della religione; amansi scambievolmente come pecorelle di un sol pastore, come figli d'un sol padre. Ecco così fiorir mirabilmente anche le sociali virtù, e di conseguente promuoversi la felicità degli stati.

Ma chiariamo più sempre d'una maniera sensibile la verità sinora comprovata. Domando, se ricco signore possedesse molteplici copiosi beni in varie provincie d'Europa, ed anche nelle varie parti dell'orbe, potrebbe forse negargli il diritto di conservare i suoi beni, e di disporne giusta i veri bisogni per lo bene di sè e degli altri? direbbesi forse che col conservarli e disporne offende i diritti degli stati in cui rispettivamente esistono? e se in alcuni casi disponesse de'suoi beni medesimi a favor degli stati, potrà asserirsi, che l'esercizio de'diritti a lui competenti su que'beni sarà nocevole allo stato? potrà forse addursi che con tale esercizio s'introduce l'assurdo immaginario stato nello stato di Puffendorff e de'suoi fautori? Chi ha senno ben riconosce, che chiunque così pensasse confonderebbe tutte le idee del diritto, e sovvertirebbe l'istesso buon senso. Parimente il romano Pontefice ha per divina istituzione il diritto ed il dovere d'essere supremamente sollecito nel conservare i beni della chiesa ovunque esistenti, e nel dare gli opportuni provvedimenti a favore de' popoli, e de' ministri di tutta la cattolica chiesa. Se dunque egli nella pastorale sua sollecitudine veglia per la loro conservazione; se prov-

vidamente dispone di essi pel bene della religione, e dell'umanità, si potrà asserire ch'egli offende i diritti altrui, ed introduce un preteso stato nello stato? e non dovressi anzi giustamente sostenere, che il romano Pontefice esercitando anche in questa parte i diritti del suo primato, provvede alla sussistenza de' ministri della religione d'una maniera stabile, utile, e dignitosa; promuove gli interessi della religione medesima base e fondamento della prosperità de' principi, e de' popoli, e concorre al vero loro sostegno, al perfetto loro incivilimento?

Di fatto questo potere del romano Pontefice o si esercita nel serbare illesi i beni della chiesa, o nel disporre di essi in alcuni urgenti casi a vantaggio degli stati e de' popoli. Se il Capo della religione usa del suo potere nel conservare alla chiesa interi i suoi beni, ottiene e rende inviolabile il fine per cui tali beni vennero dati alla chiesa; li dispone per quegli usi legittimi che sono ordinati dalle pontificie costituzioni e dalle leggi degli ecumenici concilj, vale a dire pel conservamento, e per la floridezza della religione, per la propria sussistenza de' suoi ministri. Ma tale conservamento e floridezza, tale sussistenza ridondano ad evidente utilità dello stato; mentre è certo che la prosperità della vera religione, e felicità de' popoli vanno di pari passo, e sono inseparabili; dunque il romano Pontefice usando del suo potere per questi fini sublimi anzichè nuocere coopera efficacemente al vantaggio degli stati.

Se poi il potere del romano Pontefice si esercita nel disporre d'una porzione de' beni della chiesa, o dei frutti di essi in alcuni urgenti casi a favor degli stati e de' popoli; chi ardirà vituperare il benefico esercizio del pontificio potere come opposto al bene degli stati, e non anzi commenderà coi sensi d'una vera riconoscenza il cuor paterno, e la splendida magnanimità del Capo supremo dell'unico-vera cattolica religione? Si percorra solo per un istante sulle traccie della storia. Quante volte i romani Pontefici ardenti di zelo

pel sostegno della religione, od impietositi all'aspetto delle calamità de' principi e de' popoli, ingiunsero al clero di soccorrere con rilevanti somme le nazioni minacciate orribilmente da barbare falangi, senza il cui sovvenimento intere provincie incivilite si sarebbero vedute imbarberire difformatamente! Quante volte per la difesa e conservazione del più prezioso retaggio de' popoli, la cattolica religione, scossa, e perseguitata dagli eretici ben anche perturbatori feroci dell'ordine pubblico, si fecero dagli ecclesiastici per ordine del visibile supremo loro Capo i più magnanimi sacrificj coi frutti de' beni della chiesa! Quante volte ancora a sollievo dell'oppressa, e desolata umanità per comando del sommo Gerarca si versarono copiosamente le rendite de' beni ecclesiastici! Verità di fatto sono queste riferite dalle storie fedeli divisatamente comprovate dall'erudito Desing nella sua opera = *Se le ricchezze del clero siano nocevoli alla repubblica* = (Es. 14.), e dimostrate persino col calcolo dai dottissimi monsignori Marchetti e Tassoni negli applauditi loro libri aventi per titolo — *Del denaro straniero che viene a Roma ec. (c. 6.)* — *La religione dimost. e dif. (t. 3. c. 39.)* —.

» Non una, ma due società, scrivea pertanto saggiamente mons.^r Tassoni, sono la religiosa e la civile, fra di loro affatto separate e diverse. Qual ripugnanza v'è dunque che ognuna abbia il suo capo? » Ripugnerebbe anzi il contrario.

La chiesa è nello stato. Concedo nel temporale, ma nello spirituale, in ciò che appartiene alla salute dell'anime *lo stato è nella chiesa*, altrimenti non sarebbe nè si direbbe *stato cristiano*. Or cristiano essendo lo stato, il principe, lungi dal potersi arrogare autorità, giurisdizione sulla chiesa, soggiace anch'esso alle leggi ecclesiastiche, nè può scuotere questa sua dipendenza, molto meno farsi superiore senza rovesciare da' fondamenti la religione. Il principe è uno de' passeggeri, un semplice soldato nell'esercito cristiano, un fratello come gli altri in Gesù Cristo,

29
Si spiega
come lo stato
è nella chiesa
e qual sia il
vero interesse
dello stato.

nè sopra i suoi confratelli per questa parte l'innalza o distingue il diadema, e l'onore del soglio.

Non s'imponga più oltre col mendicato pretesto dell'*interesse di stato*. Potrei rispondere che prima dell'interesse di stato vi è l'interesse dell'anima, ma parlando politicamente quale è il primo e principale interesse di stato? Che venga promosso il ben pubblico, ed il popolo sia felice. Ora questo si ottiene meravigliosamente colla dipendenza del principe nello spirituale alla potestà ecclesiastica. Quando il sovrano si ricorda di esser *uomo*, quando si vede in molte occasioni eguale ai suoi sudditi, quando deve piangere e confessar le sue colpe nel tribunale di penitenza, e soddisfare alle pene salutari che gli s'ingiungono, fiaccherà certamente l'orgoglio, sarà giusto, savio, compiacente, nè vi è allora pericolo che opprima il popolo e vada al dispotismo. *Secondo i principj di una sana politica*, dice Portalis che niuno dirà per noi prevenuto, *la riunione d'entrambi i poteri spirituale e temporale nelle medesime mani non sarebbe senza pericolo per la libertà* (Tassoni t. 3. c. 40. ediz. di Venezia 1819 presso Orlandelli).

30
Si dimostra colla storia i danni provenuti a quegli stati in cui fu impedito anche in questa parte l'esercizio del pontificio primato.

La storia imparziale è testimonio irrefragabile, che vennero degradate nella loro prosperità e soggiacquero a tremende calamità quelle provincie, in cui fu impedito anche in questa parte l'esercizio dei diritti del Capo visibile della cattolica chiesa. E d'onde ebbe l'impero de' greci la maggiore spinta all'estremo suo eccidio? Appunto dal non voler riconoscere l'autorità del romano Pontefice. I capi di quell'impero col sottrarsi a questa autorità lusingavansi di consolidare il loro trono; ma a vete crollò precipitosamente. — Enrico VIII da principe moderato e clemente, quale era stato per anni venticinque, dopo che si arrogò in Inghilterra la primazia ecclesiastica ed erigere si volle in capo supremo della religione, divenne un tiranno, e non conobbe più misura per testimonianza di tutti gli storici, e dell'istesso dottor Burnet apologista della riforma anglicana —; e

L'Inghilterra fu lanciata fra gli orrori della privata e pubblica indigenza, come prova Guglielmo Cobbett nelle celebri sue *Lettere*, e si esporrà in appresso. Nella Germania, ed in altre provincie europee per gli errori di Lutero, e de' perversi figli della chiesa vennero impugnati i diritti del romano Pontefice anche rispetto al conservamento, ed alla disposizione de' beni ecclesiastici; e gli stati videro sparire i più benefici stabilimenti, e sulle loro rovine errare l'indigenza e la miseria de' popoli. Il perchè se mons.^r Turchi a tutta ragione asserisce che lo spogliar la chiesa de' suoi beni con violazione dei diritti del pontificio primato è il foriere funesto del perdimento della religione, il Desing prova con chiari argomenti che non può perseverare nell'esercizio del cattolicesimo quel regno, in cui tolgansi al clero le facoltà. L'esistenza de' ministri del cattolico culto, così egli ragiona, diviene allora precaria, o si diminuisce con danno immenso della religione, o cessa lentamente. La dignità del loro ministero rimane o trascurata, od invilita; quindi la parola di Dio non sarà frequentemente annunziata; e mancando i ministri mancherà poi del pari la promulgazione delle divine verità; di quinci ancora serpeggerà quell'ignoranza dei popoli che produce e corrobora gli errori. I sacramenti che sono lo spirito vivificante della cattolica religione da prima saranno di rado amministrati, ed essendo deficienti i sacerdoti rimarranno ben anche negletti. La storia de' secoli decorsi, e quella pure degli ultimi tempi offre all'universo una terribile lezione ed un'evidente riprova di questa verità.

Laonde i principi penetrati dai sentimenti della vera religione, e dirò anche di una saggia politica si distinsero in ogni tempo nella divota loro liberalità col consacrare al divin culto, ed al sostentamento dei ministri di esso preziose porzioni delle loro sostanze, e col proteggere efficacemente quanto fu largito alla chiesa dalle splendidissime famiglie d'ogni nazione. Saranno sempre celebrati nei fasti della religione i

31
Vera religione, e saggia politica di que' principi che furono larghi a favor della chiesa delle loro beneficenze, e propugnarono anche in questa parte i diritti del pontificio primato.

doni fatti alla cattolica chiesa da Costantino, Teodosio, Giustiniano, Carlo magno, Lodovico pio, Ottone II, e da tanti altri imperatori, e re de' Franchi, de' Goti, de' Longobardi, de' Britanni, e dagli illustri principi d'Italia, Sassonia, Baviera, e di tante altre provincie dell'Allemagna, e dell'intera Europa. Sempre saranno memorandi i gloriosi diplomi de' moltissimi magistrati e capi delle nazioni cattoliche, nei quali eglino applaudendo ai diritti del pontificio primato confessano d'essere intimamente persuasi, che nel contribuire qualche parte de' loro beni pel culto di Dio, pel decoro de' templi, e per la sussistenza de' sacri ministri, e nel difendere le largizioni fatte alla chiesa avevano un caro pegno pel conseguimento dell'eterna vita, per la fermezza de' loro regni, e per la felicità de' loro popoli. Questi diplomi, conchiuderò coi sensi del dotto Desing, si potrebbero opporre alla falsa sapienza di alcuni pochi politici, ed alle massime erronee della nuova giurisprudenza di Wolfio, Boemero, Puffendorff, Montesquieu, ed alle proscritte dottrine di tutti que' scrittori protestanti, che coi loro eterodossi principj, anzichè stabilire, distruggono ogni diritto. Tali monumenti si possono leggere presso Lunigio stesso, Hund, Meichelbeck, ed altri, che li tolsero dagli archivi e li donarono alla pubblica luce. Molti di essi ancora vennero ultimamente dilucidati dal dottissimo P. Silvestro Lang Heibeder nel suo *Saggio delle disposizioni dell'antico diritto germanico*, in cui copiosamente sviluppa le prove sinora addotte a difesa dei diritti della chiesa, e del supremo suo Capo.

32
Giusta illazione contro la massima di Puffendorff.

Dunque la massima di Puffendorff, non mai udita prima di lui, è contraria ai principj del vero diritto e persino al consenso comune de' popoli; è una chimera ed un vaneggiamento di fantasia che lo caratterizza quale fanatico. Egli dispregiando il *sacerdote straniero*, il romano Pontefice, col puerile suo mostro *dello stato nello stato* attenta allo sconvolgimento di quegli stati, de' quali Iddio è il sovrano fondatore.

Se questa doppia podestà pertanto, scrivea giustamente mons.^r Tassoni, fosse fra di noi cosa nuova, e se ne dovesse l'origine al cristianesimo, essendo sì utile sarebbe un merito di più della nostra religione, ed un maggior bene che ci ha procurato. Si lodano dai nostri savi quegli stati, in cui diviso trovansi fra molti e distribuito il potere *legislativo, esecutivo, giudiziario*, sebbene questi poteri entrino tutti nell'ordine politico. Come dunque si biasima la distinzione delle due podestà *ecclesiastica e secolare*, che sono di un'ordine affatto diverso? Sarebbe anzi il confonderle un inconveniente. In qualsiasi stato qualunque possa essere la forma di governo vi sarà per tutto sempre un potere *civile*, ed un potere *religioso* (*S. Gelas. Epist. viii. ad Anastas. Imperat. presso Labbé Concil. tom. iv. p. 1182. — Giustin. Constit. ad Epiphan. Patriarch. Nov. vi. Tit. Quomodo oporteat Episcopos in pr. Collat. 1.*). Basnage benchè protestante è talmente convinto di questa verità, che virilmente anch'esso sostiene l'indipendenza della potestà ecclesiastica, e che il sovrano nelle cose di religione non vi si può mischiare. (*Annal. Ecclesiast. Tom. 11. Dissert. 4. de Ecclesiastico Tribunali. — La relig. dim. ec. t. 3. c. 40. ediz. di Venezia 1819*).

Possa la suprema autorità della chiesa, la voce augusta di Pietro, parlante per bocca de' suoi successori, aver sempre tutta la sua efficacia sugli spiriti e sui cuori de' popoli. Sia dessa da loro ascoltata! Gli insegnamenti del supremo Capo della chiesa siano fedelmente seguiti ed amati come la più preziosa porzione della eredità dei nostri padri; e i popoli allora docili al Vicario di Gesù Cristo saranno più sempre sommessi ai principi e magistrati, che sono i rappresentanti della maestà di Dio sulla terra.